

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del C.C.R.L. del personale del Comparto unico - area non dirigenziale - area enti locali, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017. **Certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del Revisore unico dei conti sulla preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività, dd. 11 dicembre 2017.**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

PREMESSO CHE:

- l'art. 6, comma 3, del succitato C.C.R.L. 01/08/2002, ripreso dall'art. 6, comma 5, del C.C.R.L. 07/12/2006 espressamente recita: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun ente è effettuato dall'organo di revisione dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante, è inviata a detto organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione della preintesa, corredata da apposita illustrazione tecnico-finanziaria."*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che *"...le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*;
- l'art. 40, comma 3-sexies, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"*;
- l'art. 40, comma 4, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *"Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti"*;
- l'art. 40-bis, comma 1, dello stesso D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è*

effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30 novembre 2016, reca la definizione delle linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti per l'anno 2017 e contestuale nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica in forma monocratica, identificata nella persona del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino quale unico suo componente;
- il decreto del Direttore n. 201 del 11/10/2017, reca la costituzione del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale dell'ARLeF di categoria non dirigenziale, a valere per l'anno 2017, nell'importo di € 9.218,00 a titolo di risorse stabili o fisse (art. 20, comma 1, lett. a), del C.C.R.L. 01/08/2002 ed art. 73, comma 1, del C.C.R.L. 07/12/2006) e di € 12,99 a titolo di risorse variabili (art. 20, comma 1, lett. l), del C.C.R.L. 01/08/2002 ed art. 73, comma 2, lett. f), del C.C.R.L. 07/12/2006), quali risparmi o economie su fondo lavoro straordinario anno precedente, per un totale generale di complessivi € 9.230,99, ivi compresa la costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 17 del C.C.R.L. 01/08/2002 nell'importo massimo di € 1.854,00, già incluso all'interno del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate stabili aventi cioè carattere fisso e continuativo);
- con il suddetto provvedimento, è stato costituito il fondo per le risorse decentrate fisse e variabili per l'anno 2017, nonché il fondo per lavoro straordinario 2017 ivi incluso tra le risorse decentrate stabili, con conseguente assunzione delle necessarie obbligazioni giuridiche ed impegni di spesa ai pertinenti capitoli di bilancio a carico del bilancio pluriennale 2017-2019 (esercizio finanziario 2017 e pro quota 2018);
- la Delegazione Trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno siglato in data 11 dicembre 2017 la preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività - anno 2017 (art. 21, comma 2, lett. a), del CCRL 01/08/2002);
- la predetta preintesa è stata trasmessa al Revisore dei conti nella medesima data del 11 dicembre 2017;
- con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e reso noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il Contratto Decentrato Integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione alla definitiva sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo;
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state sottoscritte il giorno 11 dicembre 2017 rispettivamente dal Presidente della Delegazione Trattante (Direttore dell'ARLeF) e dal Responsabile del controllo interno di ragioneria; la relazione illustrativa evidenzia i criteri di utilizzazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata per l'anno 2017 nonché gli obiettivi e risultati attesi per il personale non dirigente e dalla quale si evince che l'Ente si avvale di criteri ed obiettivi improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e della professionalità, nonché alla valorizzazione dell'impegno, della qualità della prestazione individuale del personale, della responsabilizzazione della struttura in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente stesso. Di converso, la relazione tecnico-finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2017 (risorse e fonti di finanziamento), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'Ente ed attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- la spesa complessiva determinata per l'anno 2017 è pari a complessivi € 9.230,99 a titolo di fondo risorse decentrate (di cui € 5.657,56 non regolati dal Contratto Decentrato Integrativo, trattandosi di progressioni economiche orizzontali e di indennità di comparto già in godimento e in pagamento ai dipendenti, ed € 3.573,43 regolati dal Contratto Decentrato Integrativo), nonché € 1.854,00 a titolo di fondo per lavoro straordinario ivi costituito per l'anno 2017 (di cui sono state utilizzate effettive risorse in ragione di € 1.557,11) ed incorporato nel fondo risorse decentrate stabili;
- le suddette spese di € 9.230,99 per fondo risorse decentrate 2017 ed € 1.557,11 utilizzate su fondo per lavoro straordinario 2017 ivi incorporato, trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2017-2019, pro quota in conto competenza 2017 e 2018, come dimostrato nella sezione III del modulo IV della relazione tecnico-finanziaria;
- il Revisore unico dei conti ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito del surrichiamato accordo o preintesa;
- la presente certificazione attiene alla compatibilità dei costi rispetto ai vincoli di bilancio e quindi alla copertura finanziaria e alla relativa imputazione contabile;

VISTE anche le attestazioni contenute nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria sopra menzionate;

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU n.172 del 26.07.2011)*" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante "*Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti*";

ATTESO che le surrichiamate disposizioni normative nazionali e regionali afferiscono ai processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con riferimento anche agli organismi ed enti strumentali regionali, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori, prevedendo la nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi a decorrere dall'esercizio finanziario 2016;

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011) e, in particolare, il paragrafo n. 5.2 afferente alla gestione ed imputazione contabile delle spese relative al trattamento economico accessorio e premiante a carico dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento (nella fattispecie, le spese da liquidare nel 2018 sono stanziare, impegnate ed imputate nel medesimo esercizio 2018).

DATO ATTO che, in ottemperanza al cennato principio contabile applicato, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 818 del 03/05/2017 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 05/04/2017 relativa all'adozione del bilancio di previsione 2017-2019 e per l'anno 2017 e documenti collegati;

TUTTO CIO' PREMESSO e sulla base di detta documentazione esaminata, il Revisore unico dei conti,

CERTIFICA

1. l'ammontare dei costi della contrattazione decentrata integrativa di cui in premessa, pari a complessivi € 9.230,99, di cui di cui € 9.218,00 a titolo di risorse stabili o fisse ex art. 20, comma 1, lett. a), CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 1, del CCRL 07/12/2006 ed € 12,99 di risorse variabili imputabili ad economie su fondo straordinario anno precedente ex art. 20, comma 1, lett. l), del CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 2, lett. f), del CCRL 07/12/2006, nonché ad € 1.557,11 di risorse effettivamente utilizzate a titolo di fondo lavoro straordinario 2017 (già incluso tra le risorse decentrate stabili), somme riferite ad obbligazioni giuridiche regolarmente impegnate nel bilancio pluriennale 2017-2019 dell'ARLeF secondo le modalità e in ottemperanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), come illustrato nella relazione tecnico-finanziaria richiamata nelle premesse;
2. che in aggiunta alle suddette somme sono ulteriormente dovuti gli oneri riflessi ed IRAP a carico Ente, impegnati separatamente in bilancio, secondo quanto parimenti illustrato nella citata relazione tecnico-finanziaria;
3. che i predetti costi sono compatibili con i vincoli di bilancio dell'Ente in quanto vi è capienza e copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio ed impegni di spesa riportati e dimostrati nella sezione III del modulo IV della relazione tecnico-finanziaria, per far fronte agli oneri derivanti dal fondo;
4. che i predetti costi sono altresì compatibili con i vincoli posti dalla contrattazione nazionale e rispettosi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, nonché dei vincoli e limiti imposti da disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
5. che non sussistono oneri indiretti senza copertura di bilancio;

Udine, li 11 dicembre 2017



Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Giuseppe Demu